



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel e dall'avv. Emilio Battaglia, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 12 giugno 2002, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 35

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. CITTADELLA PADOVA avverso l'ammenda di €2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cittadella-Siena del 19/5/02 – C.U. n. 356 del 21/5/02).

Il procedimento

Avverso il provvedimento datato 21 maggio 2002 (CU n. 356) del Giudice Sportivo con il quale, in riferimento alla gara Cittadella-Siena del 19/5/02, veniva inflitta alla Soc. Cittadella l'ammenda di €2.500,00 per avere i suoi sostenitori esposto, per tutta la durata del secondo tempo, un cartellone contenente una frase offensiva nei confronti della categoria arbitrale, la Società interessata ha proposto reclamo.

Nel gravame si sostiene che il cartellone esposto - contenente la scritta "in C per gli arbitri" - non rappresenterebbe "un insulto così grave per la categoria, bensì un'amara constatazione per quanto era avvenuto nelle ultime quattro gare". Inoltre, la Società si sarebbe comunque attivata per la sua rimozione, senza però riuscirci. Si chiede, pertanto che la sanzione venga annullata, non "sussistendo la gravità del caso".

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che il gravame non sia fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Cittadella è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori esposto per un lungo periodo (tutta la durata del secondo tempo) un cartellone contenente una frase offensiva nei confronti della categoria arbitrale. Non vi è dubbio che tale condotta è da ritenersi particolarmente grave per il tenore della scritta riportata nel cartellone, che getta evidente discredito nei confronti della categoria arbitrale e che deve essere adeguatamente sanzionata. Né risultano adeguatamente provate le iniziative che la Società sostiene di aver adottato nel caso in esame al fine di rimuovere il cartellone in questione (che, a ben vedere, è rimasto esposto per tutta la durata del secondo tempo).

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

B) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3, comma 1 e art. 4, comma 2 e 3 C.G.S.;

Soc. ROMA: violazione art. 3, comma 2 e art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa dell'1/5/02).

La Commissione, su richiesta del deferito, dovuta ad impedimento per motivi di salute, alla quale il V. Procuratore Federale nulla ha opposto, rinvia la discussione alla riunione del 16 luglio 2002 alle ore 9.30.

Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3, comma 1, e art. 4, comma 2 e 3 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 3, comma 2, e art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 5/5/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 6/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1, e 4, comma 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di altro tesserato, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva come le dichiarazioni attribuite al Gaucci dal quotidiano "Il Messaggero" il 5 maggio 2002 non siano mai state in realtà dallo stesso pronunciate. Si tratterebbe infatti di una attribuzione effettuata surrettiziamente dall'autore

dell'articolo, il quale – utilizzando la tecnica di esposizione giornalistica del virgolettato – avrebbe in tal modo ammantato di veridicità quanto mai narrato dal deferito.

Per tali motivi, i deferiti chiedevano il proscioglimento degli addebiti contestati

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di € 7.000,00 per il Gaucci e di €7.000,00 per la Soc. Perugia.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Messaggero" del 5/5/2002, siano censurabili.

Affermare che un altro Presidente si "è comportato da traditore ... rubando un giocatore ad una squadra amica", travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione.

L'assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni in questione non sarebbero mai state pronunciate dal deferito, non può trovare accoglimento, concretandosi in un mero diniego dell'addebito, non suffragato da alcun riscontro obiettivo e in assenza, come ritenuto da un costante orientamento giurisprudenziale, della formale smentita prevista dall'art. 8 della legge n. 47/48 ("Legge stampa").

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di €5.000,00 a Luciano Gaucci e quella dell'ammenda di €5.000,00 alla Soc. Perugia.

Sig. Luigi CORINO – Calciatore Soc. Messina: violazione art. 1, comma 1 C.G.S.;

Soc. MESSINA: violazione art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Messina-Cittadella del 12/5/02).

Il procedimento

Con provvedimento del 25/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Corino, calciatore tesserato per la Soc. Messina, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Messina per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di 4 giornate di squalifica per Luigi Corino e a quella dell'ammenda di €2.500,00 per la Soc. Messina.

È comparso altresì il rappresentante della società il quale, sottolineando come il gesto del deferito fosse diretta conseguenza del comportamento provocatorio tenuto dal calciatore avversario in campo e successivamente all'espulsione di quest'ultimo, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento degli incolpati debba essere sanzionato.

Dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini risulta, in primo luogo, che, mentre stava per imboccare il sottopassaggio per recarsi negli spogliatoi dopo essere stato espulso dall'arbitro, un calciatore della squadra avversaria veniva colpito con un pugno alla testa sferrato da una persona che indossava la tuta della Soc. Messina; e, in secondo luogo, che, su richiesta dello stesso collaboratore, tale persona veniva identificata dalle Forze dell'Ordine, risultando essere Luigi Corino.

Tale comportamento integra gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S, secondo il quale i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'incolpato, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di 3 giornate di squalifica a Luigi Corino e quella dell'ammenda di €2.500,00 alla Soc. Messina.

Il Presidente: f.to *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 22 giugno 2002.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 GIUGNO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL V. PRESIDENTE VICARIO
Adriano Galliani